

STATUTO

DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA LITERNO CE VIA MADONNA
DEL LORETO SNC

Numero REA: CE - 242607

Codice fiscale: 03417660614

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto n.ro 1374 della Raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione: **"DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, nonché dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

La società ha sede nel Comune di Villa Literno (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza, salvo diritto di recesso dei soci dissenzienti.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata l.n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui al punto a) dell'art. 1 L. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private;

La società, in quanto cooperativa sociale, è anche onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci.

La società per il perseguimento delle dette finalità si propone di esercitare le seguenti attività:

- la gestione di scuole di ogni ordine e grado;
- la gestione di scuole parificate e/o paritarie (o.m. del ministero della pubblica istruzione n. 215 del 26/06/1992 prot. 2274);
- corsi di formazione e aggiornamento del personale di scuola, enti e simili;
- corsi di formazione professionale e di qualificazione professionale a favore dei giovani;
- iniziative utili a favorire l'autoaggiornamento e l'educazione permanente;
- corsi e iniziative rivolte al recupero di portatori di handicap e di alunni disadattati e alla formazione di insegnanti di sostegno;
- centro di studi e di ricerche a servizio di terzi anche a livello universitario;
- corsi di preparazione per il recupero di anni perduti;
- attività di preparazione dei sussidi didattici originali, di testi e di qualunque altro materiale possa essere utilizzato nelle scuole;
- attività didattiche, sportive, musicali, danze ed artistiche in genere nonché istituire e gestire corsi di recitazione, canto ed altre iniziative volte ad ampliare la sfera d'interessi dei bambini e dei giovani;
- attività di doposcuola, mensa, corsi di informatica, servizio di trasporto allievi, servizio di assistenza oltre l'orario scolastico. La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive previste dalle vigenti leggi emanate ed emanande e potrà operare sia nell'ambito nazionale che nella comunità europea.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse

alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

SOCI Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: soci ordinari, soci fruitori e soci volontari.

SOCI ORDINARI: possono essere soci ordinari tutti coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, inclusi fra essi:

- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti l'oggetto della società, come consentito espressamente dall'art. 11 della Legge n.ro 381/91;
- e, come consentito espressamente dall'art. 10 della Legge n.ro 381/91, gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.ro 1815.

Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile. Nella co-

stituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve

essere rispettato il principio di parità di trattamento.

SOCI FRUITORI della cooperativa sono i diretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla socialità.

Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private.

I soci fruitori, che non possono superare il limite numerico contemplato dall'art. 2527 3 comma c.c., sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Ai soci fruitori si applicano, per il resto, le medesime disposizioni che regolano i soci ordinari, incluse quelle relative a diritti, obblighi, ammissione, recesso ed esclusione.

SOCI VOLONTARI: I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

- **SOCI SOVVENTORI:** possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 secondo le modalità ivi previste.

Art. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali indicando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, città-

dinanza e codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica (se in possesso) e fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto;

c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere.

Art. 5 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione a mezzo lettera raccomandata anche a mano, motivando l'eventuale diniego.

Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo delle quote sottoscritte, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si diventa soci e si è iscritti nel libro dei soci.

Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art. 3 del presente Statuto;

b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato nel libro soci.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o del Regolamento previsto dall'art. 27 del presente Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordine tra i soci.

Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese dal detto invito, previo esame dell'Organo Amministrativo e sempre che il socio resti inadempiente.

Art. 9 - Nel caso di decesso del socio, gli eredi o legatari

possono subentrare nella società in qualità di soci, purché possiedano i requisiti richiesti nell'art. 3 del presente Statuto e l'Organo Amministrativo esprima il proprio parere favorevole. Se i successori sono più di uno nominano un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e l'organo amministrativo consenta la divisione.

Art.10 - Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo per i casi di cui agli artt. 5, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti dalla legge.

Art.11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art. 9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;

b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non versate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 del presente Statuto, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11 del presente Statuto, dalle tasse di ammissione, da qualunque altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

Art.13 - L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato completamente entro un mese dalla ricezione della comunicazione della delibera di ammissione alla cooperativa.

Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi

il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.14 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:

a) non meno del **30% (trenta per cento)** al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

d) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità

dei residui attivi risultanti dal Bilancio. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

ORGANI SOCIALI - Assemblea -

Art.15 - L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione. Inoltre l'assemblea ordinaria è convocata per:

- a) la nomina degli amministratori;
 - b) la determinazione del compenso degli amministratori a norma del art. 26 del presente Statuto;
 - c) la determinazione della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo;
 - d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
- L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli amministratori.

Art. 16 - L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile alla gestione sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, l'Organo Amministrativo sarà tenuto a convocare senza ritardi l'assemblea.

La convocazione è fatta dall'organo amministrativo nei casi e con le modalità di legge. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., e può prevedere la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al recapito del socio destinatario risultante dal libro soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.17 - L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di più della metà dei voti di tutti i soci.

Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno di-

ritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso

deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

Art.19 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). La nomina del Segretario dell'assemblea, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea.

- Organo Amministrativo -

Art.20 - La società può essere amministrata, su decisione dei soci assunta in sede di nomina, da uno o più amministratori, fino ad un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. E' tuttavia consentito, laddove sia espressamente previsto all'atto della nomina che gli amministratori operino con metodo disgiuntivo, con metodo congiuntivo (all'unanimità), ovvero con metodo misto (congiuntivo per alcuni atti e disgiuntivo per altri).

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci, fermo restando il disposto dell'art. 2542 comma 2 cod. civ..

Art. 21 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Sempre nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 23 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a

tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 24 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono, per teste, i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

- Collegio sindacale -

Art. 28 - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosieguo dell'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa, sulla gestione ed i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art.29 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.17, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilen-

done i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell'art.11 comma 1 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, ovvero, quando la cooperativa non aderisca ad alcuna associazione riconosciuta, a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a termini dell'art.26 del D.L. 14.12.1947 n.1577 e successive modificazioni. In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

Art.30 - La società può aderire ad associazioni riconosciute a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del D.L. 14.12.1947 n.1577.

- Clausola compromissoria -

Art.31 - Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Art.32 - Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli

effetti tributari.

Firmato:
ZUDDAS Giampaolo, FABOZZI Paolo e MARINO Michelina
Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPR n.ro 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO DEL 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Autorizzazione n.ro 76374 del 03 novembre 2000
Castel Volturno, li 19 febbraio 2008